

Tribunale Roma. Gli amministratori rispondono sia verso la società sia verso i creditori come accade nelle Spa

Srl, doppia responsabilità per il cda

Interpretazione analogica del Codice civile in linea con la Costituzione

L'azione di responsabilità della Spa verso i propri amministratori, per violazione dei doveri a essi imposti dalla legge o dallo statuto (articolo 2392 del Codice civile) e l'azione dei creditori verso gli amministratori della Spa per la violazione del loro obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (articolo 2394 del Codice civile) possono essere entrambe esercitate anche verso gli amministratori della Srl.

Non è rilevante che l'articolo 2476 del Codice civile, in tema di responsabilità degli amministratori di Srl, menzioni solo quella degli amministratori verso la società e non anche la responsabilità degli amministratori di Srl verso i creditori sociali.

È quanto deciso dal tribunale di Roma nella sentenza 12474 dell'8 giugno, secondo il quale le norme dettate per le Spa devono in questo caso ritenersi applicabili anche alle Srl essendo autorizzata la loro applicazione analogica dal principio (recato dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile) per il quale si devono applicare le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe.

Infatti, la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali della Spa trova identiche ragioni per essere applicata anche agli amministratori della Srl: in caso contrario, la Srl costituirebbe l'unico tipo societario che prevede la responsabilità limitata dei soci senza alcun contrappeso in termini di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Inoltre, interpretare diversamente le norme sulla Srl rispetto a quelle della Spa implicherebbe la scelta di un'interpretazione della normativa in questione con sospetti di incostituzionalità (per il diverso e miglior trattamento che sarebbe riservato agli amministratori della Srl rispetto a quelli della Spa e per il peggior trattamento dei creditori sociali della Srl rispetto a quelli della Spa), mentre costituisce canone interpretativo primario il privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa applicabile.

L'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori (che ha natura contrattuale) e l'azione dei creditori sociali verso gli amministratori (che ha natura extra contrattuale), in caso di fallimento della società, confluiscono in un'azione unitaria, esercitabile dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare, il quale può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale di questi verso la società quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.

La confluenza delle due azioni in un'unica azione, cui il curatore è legittimato, non impedisce però di tenerne distinta la loro natura (e la correlativa disciplina):

l'azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri (di mezzi e non di risultato) imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo. Ne consegue che, mentre sull'attore (e cioè sulla società o, in caso di fallimento, sul curatore fallimentare) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e il nesso di causalità tra queste violazioni e il danno verificatosi, incombe per converso sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presume colposo e, quindi, non spetta al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetta al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza e in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo:

l'azione spettante ai creditori sociali costituisce invece la conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui

L'ESTENSIONE Le disposizioni vanno applicate anche ai manager «di fatto» che hanno obblighi pari a quelli nominati

CORRELATI

Rinuncia all'azione con atto specifico

Telecom non avvierà azioni di responsabilità

Telecom non avvierà azioni di responsabilità

Sulle azioni proprie garanzie rafforzate per gli investitori

L'amministratore di fatto risponde della sicurezza

natura extracontrattuale presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale a una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inadatto per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

Lo stesso discorso può essere svolto anche con riguardo al cosiddetto amministratore "di fatto": è tale colui che, in assenza di una valida investitura assembleare, sulla base delle circostanze del caso concreto, gestisce la società (da solo o anche in collaborazione con l'amministratore "formale") esercitando con sistematicità e completezza le competenze che spetterebbero all'amministratore "di diritto".

Anche l'amministratore "di fatto" risponde dunque degli obblighi incombenti sugli amministratori "di diritto" e nei suoi confronti possono essere esercitate le normali azioni previste per gli amministratori di diritto: e quindi sia l'azione sociale di responsabilità, sia l'azione dei creditori sociali e, in caso di fallimento, l'unica azione del curatore fallimentare, ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare, in cui si cumulano l'azione sociale e quella dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla